



iscrizione al FASI ovvero di iscriversi al FASI per tutto il suddetto periodo di lavoro all'estero, con le seguenti opzioni:

- versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all'articolo G del Regolamento 1, senza diritto alle prestazioni, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa dalla azienda contribuente al FASI. Il versamento del contributo figurativo non costituisce titolo per l'anzianità di iscrizione al FASI ai fini dell'individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato;
  - versando il contributo previsto per gli iscritti ai sensi della precedente lettera c), con diritto alle prestazioni.
- g) I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso, alle stesse condizioni del loro dante causa e con obbligo di contribuzione dalla data del decesso.  
Sono, altresì, iscrivibili i titolari di pensione ai superstiti di dirigenti che, al momento del decesso, erano già iscritti ad altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa diversa dal FASI, limitatamente ai casi in cui l'ultima azienda di appartenenza versi regolarmente al FASI medesimo il contributo per i dirigenti in pensione, a termini dell'articolo G del Regolamento 1.  
Per quest'ultima fattispecie, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dirigente.  
In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all'iscrizione è riservato all'ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile.
- h) Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo per ragioni di solidarietà senza acquisire la qualifica di iscritti, i dirigenti licenziati con data successiva al 31 dicembre 2014 da imprese che applicano il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, già iscritti o meno al Fondo alla data di licenziamento, che abbiano inoltrato alla GS-FASI richiesta di poter beneficiare delle prestazioni del FASI, previste dall'accordo di rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014.  
Per la copertura di tali prestazioni la GS-FASI corrisponde un importo pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell'azienda (articolo F del Regolamento 1).  
Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b).  
Per i dirigenti licenziati non iscritti al FASI le prestazioni, di cui ai commi precedenti, non si intendono estese al nucleo familiare.
- i) I dirigenti non ancora in pensione che hanno perso la relativa qualifica, a condizione che abbiano precedentemente maturato una anzianità di iscrizione al Fondo di almeno 2 anni.  
Per tale tipologia di iscrizione, la contribuzione prevista sarà pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell'azienda (articolo F del Regolamento 1).  
Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b).

*Marella*

*Stefano*



*Marco*